



# COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

---

**Reg. Gen. N° 259  
del 19/07/2023**

SEGRETERIA AA.GG

## COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 37 DEL 19/07/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ED ACCESSI IN SEDE AL  
SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE – PERIODO 2° TRIMESTRE  
2023.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### VISTO:

- La deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 14.07.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- il decreto n. 2/2020, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del Settore Economico-finanziario-personale e, ad interim, del Settore Affari Generali ai sensi dell'art. 109 del D.lgs n. 267/2000;

**PREMESSO CHE** occorre procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei diritti di rogito introitati dal Comune di Corsi per contratti rogati nel 2° trimestre 2023 dal Segretario Generale;

**VISTO** l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 il cui primo comma ha abrogato l'art. 41, 4° comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25 giugno 2014, e il secondo comma ha completamente riscritto l'art. 30, 2° comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, così ripristinando, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

### RILEVATO CHE:

- il comma 2-bis, art. 10, D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 testualmente recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

- per effetto dell'intervenuta novella legislativa di cui sopra deve intendersi modificata, con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della nuova norma, anche la percentuale di cui all'art. 11 C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali 9 maggio 2006, il quale disciplina le modalità per il compenso al Vice Segretario per la funzione di sostituzione del Segretario nel rogito dei contratti;

**CONSIDERATO CHE**, in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (che trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 e da numerose sentenze del giudice ordinario) i diritti di rogito sono riconosciuti nella misura del 100% ai Segretari delle fasce A, B e C operanti in Comuni privi di personale avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre attribuiti, ai Segretari di fascia C, sebbene nei loro Comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

**PRESO ATTO** in particolare della deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti con la quale è stato ribaltato il proprio precedente principio di diritto, alla luce della varie sentenze dei Tribunali del lavoro, sancendo il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

**RITENUTO**, pertanto e per quanto precede, poter liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Corsi nel periodo sopra indicato per contratti rogati dal Segretario, nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati “al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti, specificando con la dicitura che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli Enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi” (così, sul punto, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – Camera di Consiglio del 19/12/2018);

**PRECISATO** che i diritti di rogito dei segretari comunali sono un emolumento facente parte della retribuzione, come è specificatamente previsto dall'articolo 37 del CCNL 16.05.2001 e che pertanto risultano liquidati al netto degli oneri riflessi all'erogazione (CPDEL 23,8% a carico dell'ente e 8,85% a carico del lavoratore) in mancanza di una espressa previsione legislativa derogatoria ai principi vigenti in materia di contribuzione sulle retribuzioni (articoli 1 e 2 della Legge 335/1995 e art. 2215 del codice civile) *(...per i diritti di rogito manca nell'ordinamento una espressa previsione di deroga all'art. 2115 c.c. che superi quella già applicabile di cui all'art. 2, comma 2 della legge 335/1995 e poichè le eccezioni indicate non possono trovare applicazione oltre i casi ivi espressamente previsti, ritiene in conclusione la Sezione che non sia possibile applicare analogicamente ai segretari comunali la disciplina che è stata prevista dal legislatore solo per gli onorari professionali dei legali pubblici e per gli incentivi del personale tecnico dipendente delle pubbliche amministrazioni, la quale pone interamente a carico di questi ultimi gli oneri riflessi o accessori sui loro compensi latu sensu professionali – dunque anche per la parte altrimenti a carico dell'amministrazione d'appartenenza secondo le previsioni generali della L. 335/1995 - Corte Conti Sardegna n. 27/2012;*

**DATO ATTO** che l'IRAP, (aliquota 8,50%) avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017; Corte conti sez Piemonte 48/2010; sentenza n. 156/2001 corte costituzionale Agenzia entrate 3674 3676 3677 /2007; Corte Cass SS UU 1211/72009; delibera Corte dei conti Veneto del 16 ottobre 2018 n.400;

**VERIFICATO** che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Corsi, sommato a quelli riscossi dal Comune di Casarano (LE), capofila della Convenzione di segreteria, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

**RILEVATO CHE** nel Comune di Corsi non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

**PRESO ATTO** che nel periodo di riferimento (2° trimestre 2023) è stato rogato un atto dal Segretario Generale (Rep. 360) per gli importi riscossi per diritti pari a complessivi euro 2.506,33;

**DATO ATTO**, quindi, che nel periodo che qui rileva sono stati incassati € 2.506,33 per diritti di rogito, come da quietanze di incasso fornite dal Settore Economico-finanziario e risultanti in atti;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno –Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – n. 26887 del 26 maggio 2011 che ha dettato le linee guida in materia di rimborso delle spese di viaggio per i segretari comunali che prestano servizio nelle sedi convenzionate e che qui di seguito vengono testualmente richiamate:

*“ a) deve ritenersi disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancora l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro;*

*b) nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli*

*spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti;*

C) si ritiene altresì che nessun rimborso spetti per i tragitti abitazione – luogo di lavoro e viceversa.”;

**DATO ATTO** che il rimborso spetta esclusivamente nei casi in cui il Segretario si sposti nella stessa giornata da una sede comunale all'altra e ciò vale sia che si rechi dal Comune Capofila al secondo Comune presso cui lavora in regime di convenzione, sia nel caso inverso, in cui si rechi dal secondo al primo, richiamando quanto espressamente previsto dall'art. 7 secondo capoverso della vigente Convenzione;

**VISTO** il prospetto allegato al presente atto, Allegato A, con il quale sono stati riscontrati dallo scrivente gli accessi presso questo Ente nei giorni di concomitante servizio presso il Comune capofila Casarano (LE) per il periodo da Aprile a Giugno 2023 e dato atto che tale riscontro è avvenuto sulla base delle effettive timbrature di presenza del Segretario Generale, come da schede acquisite in atti tanto di questo Ente che del Comune capofila;

**OSSERVATO** che ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria del 16.5.2001, ai Segretari Comunali spetta il rimborso delle spese viaggio;

**RITENUTO**, pertanto, dover provvedere alla liquidazione del rimborso delle spese viaggio pari ai chilometri percorsi da Cursi a Casarano e viceversa (1/5 del prezzo del carburante) al Segretario Comunale, per il periodo Aprile-Giugno 2023, per le effettive giornate di presenza concomitante presso il Comune di Cursi e di Casarano, sulla base della distanza chilometrica tra le due sedi di segreteria;

**DATO ATTO**, altresì, che:

- Sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- Non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- Non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- Sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 s.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## **DETERMINA**

**Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Di procedere** alla liquidazione ed al pagamento delle somme, al lordo di tutti gli oneri accessori, corrispondenti ai diritti di rogito del periodo 2° trimestre 2023 al Segretario generale per euro 2.056,33;

**Di dare atto** che le somme sono disponibili sul capitolo di spesa n. 10.5 del bilancio corrente esercizio Finanziario in corso di formazione;

**Di procedere**, pertanto, alla liquidazione della somma di euro 2.506,33 per diritti di rogito al Segretario Generale oltre a CPDEL (23,8%) e IRAP (8,5%), evidenziando che gli oneri contributivi e per Irap sono a carico dell'Ente;

**Di provvedere** con risorse dell'Ente al versamento degli oneri a carico ente da effettuarsi in sede di

liquidazione, calcolati sulla suddetta somma da corrispondere ammontanti ad:

- a. € 596,51 per CPDEL;
- b. € 174,79 per IRAP.

**Di impegnare** a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma di €. 2.506,33 con imputazione al capitolo 10.5 "*Quota diritti di rogito al Segretario Generale*", la somma di euro 596,51 per oneri contributivi sul cap. 18 "*Oneri contributivi su diritti di rogito*", la somma di euro 174,79 sul cap. 712 "*Irap su diritti di rogito*" del corrente esercizio finanziario in conto competenza;

**Di riconoscere** al Segretario Generale le somme a titolo di rimborso spese per gli accessi presso questo Ente, per quanto espressamente riportato in premessa, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

**Di impegnare** l'importo di € 177,09 sul capitolo di spesa n. 10/8 "*Spese di personale-segreteria convenzionata*" del corrente esercizio provvisorio 2023;

**Di trasmettere** il presente atto all' Ufficio Personale per la liquidazione di tali compensi con gli emolumenti stipendiali del mese di Luglio 2023;

**Di attestare** che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali;

**Di pubblicare** il presente atto ai sensi di legge.

**IL DIRIGENTE**  
**F.to Dott. Benvenuto BISCONTI**

.....

Visto: ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

<b>Impegni di Spesa</b>						
<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num. Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
2023	10	5	Diritti di rogito Segretari Generale 2° trimestre 2023	2506,33		
2023	18		Oneri contributivi su diritti di rogito	596,51		
2023	712		Irap su diritti di rogito	174,79		

Cursi, li **19/07/2023**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo Pretorio il 19/07/2023 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, li 19/07/2023

IL DIRIGENTE  
f.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Benvenuto BISCONTI